


ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

LA MAGISTRATURA

Articolo 101: la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.....

Articolo 104: La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.....

Articolo 111: La giurisdizione si attua mediante il giusto contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice imparziale.....



La Magistratura

nell'ordinamento della Repubblica,
il potere è affidato alla

Magistratura

costituita dall'insieme dei soggetti che
esercitano la **funzione giurisdizionale**,
cioè che sono incaricati di applicare le
norme giuridiche ai casi concreti al
fine di amministrare la giustizia

che viene esercitata
dallo Stato
"in nome del popolo"

si distinguono tre tipi di giurisdizioni

civile

si occupa delle controversie
tra privati cittadini
in merito alla violazione
di un diritto soggettivo

penale

che accerta l'esistenza di reati
al fine di definire la condanna
del colpevole a una pena

amministrativa

che accerta la legalità degli atti
della pubblica amministrazione
e decide sui contrasti che
insorgono tra questa e i privati
cittadini

gli **organi** che esercitano l'attività giurisdizionale
prendono il nome di **"GIUDICI"**

il procedimento attraverso il quale
i giudici esercitano la propria
funzione
si chiama **"processo"**

le persone fisiche titolari degli organi
che svolgono
attività giurisdizionale sono dette
"magistrati"

si diventa magistrati
mediante concorso pubblico

si distinguono unicamente per la
diversità delle funzioni che svolgono

giudici che esercitano una
funzione giudicante, cioè
decidono le controversie

i pubblici ministeri (pm) che
esercitano una funzione requirente,
cioè svolgono e dirigono le indagini